

# **Fatture elettroniche: nuova versione del tracciato operativa dal 1° febbraio 2024**

Applicabile dal 1° febbraio 2024 la versione 1.8 delle specifiche tecniche che introduce il nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata e consente ai produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. del 1972 n. 633, di comunicare attraverso il blocco informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA. Integrata, infine, la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.

---

**D.L. n. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti per attuazione PNRR. Testo e relazioni | Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i**

# **forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS**

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) dal Ministro dell'istruzione (Bianchi) dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (Carfagna) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro dell'università e della ricerca (Messa) e dal Ministro del turismo (Garavaglia) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti) con il Ministro della salute (Speranza) con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Senato n. 2598).

---

## **Fattura elettronica per le**

# **tutte le partite IVA (compresi forfettari e 398/91), o quasi**

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi i forfettari), esclusi i medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario. L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi viene esteso, altresì, anche ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Queste, le novità, da confermare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contenute nella prima bozza (sotto riportata) del nuovo decreto decreto-legge Pnrr, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», approvato del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022

Tuttavia, rispetto alla stesura iniziale della bozza (sopra riportata) del nuovo decreto Pnrr sembra farsi spazio l'ipotesi di esonerare fino al 2024 dal nuovo obbligo i forfettari con o ricavi/compensi fino a 25.000 euro.

---

# **Abolizione dell'esterometro solo dal 1° luglio 2022. Le Entrate adeguano le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica**

Con il provvedimento del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021, l'Agenzia delle entrate ha adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384.

---

# **Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA. Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto**

L'Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornisce i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le

Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n.104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l'autofattura emessa al momento dell'estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l'estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

---

## **Depositi IVA. Se il soggetto estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti**

Le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi,

territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull'emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non vi fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto.

---

**Deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019**

**A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI**

|                                                   |                      |                                            |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Codice fiscale                                 | <input type="text"/> | Conferisce delega <input type="checkbox"/> | Revoca delega <input type="checkbox"/> |
| Cognome e nome/denominazione <input type="text"/> |                      |                                            |                                        |
| 2. Codice fiscale                                 | <input type="text"/> | Conferisce delega <input type="checkbox"/> | Revoca delega <input type="checkbox"/> |
| Cognome e nome/denominazione <input type="text"/> |                      |                                            |                                        |

**Per l'utilizzo dei seguenti servizi:**

|    |                          |                                                                                          |                              |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici |                              |
| 2. | <input type="checkbox"/> | Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA                                             |                              |
| 3. | <input type="checkbox"/> | Registrazione dell'indirizzo telematico                                                  | Fino al <input type="text"/> |
| 4. | <input type="checkbox"/> | Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche                      | Massimo 2 anni               |
| 5. | <input type="checkbox"/> | Accreditamento e censimento dispositivi                                                  |                              |

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

**ATTENZIONE:** I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

Con la [risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019](#), l'Agenzia delle entrate riepiloga l'impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle **deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

**Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018**

Nel [documento prassi](#) evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018](#), le deleghe conferite agli intermediari in un **momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018

acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

## **L'invio della nuova delega**

Per effetto dei provvedimenti del [29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019](#), e del [30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019](#), sono stati modificati i termini per effettuare l'adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile **a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.**

Ricordate le scadenze, l'Agenzia sottolinea l'opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con modalità "*massiva*" o "*puntuale*", secondo quanto previsto dal [punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). Tali servizi consentono, infatti, l'attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, **desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.**

Solo **nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro** (ad esempio perché nell'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un *file* firmato digitalmente contenente:

- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema

allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel *file* con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal [punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018](#) ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il *file* firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario.

## **Gli effetti della nuova delega**

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell'nuovo invio delle delega. A tal proposito nel [documento di prassi](#) si sottolinea che l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento **dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della sola delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*", il sistema aggiornerà solo quest'ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due

anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l'intermediario sia stato delegato all'utilizzo di più servizi disponibili nel portale *Fatture e Corrispettivi* e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

### **Sulla delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”**

Infine, la [risoluzione](#) ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale *Fatture e Corrispettivi* rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch'essi delegabili agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al [provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). In particolare, conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l'intermediario viene abilitato ad accedere anche all'area “Corrispettivi” del portale *Fatture e Corrispettivi* relativa al singolo cliente, all'interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

---

## **E-fattura. Dal 31 maggio 2019 soppressa la procedura di**

# **invio delle deleghe mediante Pec**

Superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del provvedimento del 5 novembre 2018. Si tratta della possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

---

## **Su Fatture e Corrispettivi il servizio online per calcolare il bollo sulle fatture elettroniche trasmesse con Sdi**

Sul sito di assistenza online, nella sezione "Consultazione", sono disponibili nuove pagine informative relative alla funzionalità di Pagamento imposta di bollo per le Fatture Elettroniche.

Il servizio, fruibile dal Portale “Fatture e Corrispettivi”, permette la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse – a partire dal 1° gennaio 2019 – attraverso il Sistema di Interscambio (cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito).

---

## **Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica**

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.1 del 01/02/2019).

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

---

## **E-fattura, approvate nuove**

# regole. Memorizzazione solo su richiesta dei contribuenti



## CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

| IL SOTTOSCRITTO                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice fiscale                           | <input type="text"/>                 |
| Cognome e Nome                           | <input type="text"/>                 |
| Luogo di nascita                         | <input type="text"/>                 |
|                                          | Data di nascita <input type="text"/> |
| ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ |                                      |

  

| IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Codice fiscale                                   | <input type="text"/> |
| Denominazione<br>o Ragione sociale               | <input type="text"/> |

Pronte le nuove regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia e per l'utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari. Con il provvedimento di oggi, le Entrate danno attuazione alle soluzioni individuate nell'ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definiscono ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il provvedimento del 30 aprile 2018.

***In particolare, non sarà possibile per l'Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l'assenso esplicito dei soggetti interessati.***

### E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l'assenso, anche tramite

intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e *download* delle fatture elettroniche resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. L'adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l'Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l'e-fattura solo fino all'avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

### **Come funziona il servizio di consultazione e *download***

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l'Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all'interno della propria area riservata sul sito web dell'Agenzia, alle e-fatture ricevute.

### **Il periodo transitorio**

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio, l'Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all'emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l'Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)*

[Link alle modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018](#) – *(Link al sito dell'Agenzia delle entrate)*

---

## **Dall'Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura**

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica

---

## **Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari**

The image shows a screenshot of a web form from the Agenzia delle Entrate. At the top, there is a logo and the text "CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA". Below this, there are two main sections. The first section is titled "IL SOTTOSCRITTO" and contains fields for "Codice fiscale", "Cognome e Nome", "Luogo di nascita", and "Data di nascita". The second section is titled "IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOTIALE DI" and contains fields for "Codice fiscale", "Denominazione", and "Ragione sociale".

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le procedure web rese disponibili dall'Agenzia delle entrate:

queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l'intermediario può utilizzare sia il servizio web "puntuale", sia il servizio "massivo" che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l'attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. *(Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)*

**Per saperne di più:**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#), recante: «*Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica*», pubblicato il 05.11.2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[L'Area tematica](#) sul sito dell'Agenzia

[La fattura elettronica](#) (video)

[Il QR Code](#) (video)

[La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate](#) (guida)

---

# **E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe**

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell'Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all'Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

---

# **Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte**

# LA MANOVRA 2019



## Avvio della *E-fattura* obbligatoria con sanzioni ridotte

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, **l'inapplicabilità, per il «*primo semestre del periodo d'imposta 2019*», delle sanzioni «se la fattura è emessa ... entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»;** in pratica entro il termine di liquidazione dell'imposta periodica in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch'essa in bozza, si chiarisce che al fine di "non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019**, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per

far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso".

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in *Gazzetta ufficiale*.